ALLEGATO XXXII – Istruzioni per la compilazione dei modelli d'informativa sul rischio operativo

**Tabella EU ORA: informazioni qualitative sul rischio operativo** (formato flessibile)

1. Gli enti pubblicano le informazioni incluse in questa tabella in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 1, e dell'articolo 446, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013[[1]](#footnote-2).
2. Gli enti applicano le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella per l'informativa sul rischio operativo EU ORA di cui all'allegato XXXI delle soluzioni informatiche dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| a) | **Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio**  Conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti pubblicano i propri obiettivi, politiche, quadri e orientamenti per la gestione del rischio operativo, comprese le strategie e i processi per gestire tale rischio. |
| b) | **Informativa sulla struttura e sull'organizzazione della funzione di gestione del rischio operativo**  Conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti pubblicano la struttura e l'organizzazione della funzione di gestione del rischio operativo, comprese le informazioni sul fondamento dell'autorità di detta funzione, dei suoi poteri e della sua responsabilità in conformità dell'atto costitutivo e dei documenti regolamentari dell'ente, nonché sulla funzione di controllo. |
| c) | **Descrizione dell'ambito di applicazione e della natura del sistema di misurazione**  Conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti pubblicano l'ambito di applicazione e la natura del sistema di misurazione del rischio operativo (ossia i sistemi e i dati utilizzati per misurare il rischio operativo al fine di stimare il requisito patrimoniale a copertura del rischio operativo stesso). |
| d) | **Descrizione dell'ambito di applicazione e della natura del sistema di segnalazione del rischio operativo**  Conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti pubblicano l'ambito di applicazione e la natura del sistema di segnalazione del rischio operativo alla direzione generale e al consiglio di amministrazione. |
| e) | **Descrizione delle politiche e delle strategie di attenuazione del rischio e di copertura del rischio**  Conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti pubblicano le politiche e le strategie di attenuazione del rischio e di copertura del rischio cui ricorrono nella gestione del rischio operativo, anche nei casi in cui l'attenuazione del rischio operativo è conseguita mediante una politica (nel qual caso pubblicano le politiche in materia di cultura del rischio, propensione al rischio ed esternalizzazione), tramite la cessione di attività ad alto rischio o mediante l'istituzione di controlli. Gli enti pubblicano altresì le esposizioni rimanenti che sono assorbite dagli enti stessi o, se del caso, le esposizioni rimanenti oggetto di trasferimenti di varia natura, anche tramite assicurazione. |

**Modello EU OR1: perdite da rischio operativo** (formato fisso)

1. Gli enti pubblicano le informazioni incluse nel modello EU OR1 in applicazione dell'articolo 446, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo modello fornisce informazioni sulle perdite annuali da rischio operativo subite negli ultimi 10 esercizi, sulla base della data di contabilizzazione di tali perdite. Tali perdite annuali da rischio operativo saranno calcolate conformemente all'articolo 316, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e comprenderanno, a norma dell'articolo 317, paragrafo 2, di tale regolamento, tutte le perdite derivanti da tutti i soggetti rientranti nell'ambito del consolidamento, comprese le perdite derivanti da attività oggetto di fusione o acquisizione (ai sensi dell'articolo 321, paragrafo 1, del suddetto regolamento). Tali informazioni sono fornite nella misura in cui sono disponibili e secondo la massima diligenza possibile, fino all'entrata in applicazione dell'articolo 316, paragrafo 3, dell'articolo 317, paragrafo 9, dell'articolo 320, paragrafo 3, e dell'articolo 321, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Gli enti pubblicano, per ciascuno degli ultimi 10 esercizi, i dati riguardanti il numero di perdite da rischio operativo e il numero di perdite da rischio operativo escluse, l'importo totale delle perdite da rischio operativo al netto dei recuperi e l'importo totale delle perdite da rischio operativo al netto dei recuperi e al netto delle perdite escluse. L'importo totale annuo delle perdite da rischio operativo sarà calcolato come la somma di tutte le perdite nette in un determinato esercizio, calcolate a norma dell'articolo 318, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono pari o superiori alle soglie relative ai dati sulle perdite di cui all'articolo 319, paragrafo 1 o 2, rispettivamente, di tale regolamento (ossia 20 000 EUR e 100 000 EUR). Tuttavia le perdite provocate da un evento di rischio operativo comune o da più eventi connessi al medesimo evento di rischio operativo (*root-event*), rilevati in esercizi contabili diversi, sono sommate per gli ultimi 10 esercizi al fine di determinare se la soglia per l'informativa è superata o meno. Le perdite e gli aggiustamenti sono pubblicati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 317, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 318 del regolamento (UE) n. 575/2013. Tali importi sono pubblicati nell'esercizio in cui sono stati iscritti in bilancio.
3. Nella descrizione di accompagnamento gli enti pubblicano, in forma aggregata, le motivazioni dell'esclusione degli eventi di rischio operativo eccezionali dal calcolo delle perdite annuali da rischio operativo, conformemente all'articolo 446, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Gli enti pubblicano altresì, in forma aggregata, tutte le informazioni rilevanti che potrebbero aiutare gli utenti a comprendere le perdite storiche, i recuperi e le riserve legali degli enti, ad eccezione delle informazioni riservate ed esclusive.

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonna** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| da a a j | **Esercizio (T, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9)**  Il valore indicato nella riga corrispondente per gli ultimi 10 esercizi. |
| k | **Media decennale**  La media dei valori indicati nella riga corrispondente negli ultimi 10 esercizi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riga** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **1** | **Importo totale delle perdite da rischio operativo al netto dei recuperi (nessuna esclusione)**  Articolo 446, paragrafo 2, lettera a), e articolo 316, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  La riga indica l'importo totale delle perdite, al netto dei recuperi, derivanti da eventi di perdita superiori alla soglia degli eventi di perdita di 20 000 EUR per ciascuno degli ultimi 10 periodi di riferimento, comprese le perdite derivanti da fusioni e acquisizioni. Le perdite provocate da un evento di rischio operativo comune o da più eventi connessi al medesimo evento di rischio operativo, rilevati in esercizi contabili diversi, sono sommate per gli ultimi 10 esercizi al fine di determinare se la soglia per l'informativa è superata o meno. Nel calcolo dell'elemento da indicare in questa riga sono comunque presi in considerazione gli eventi di rischio operativo eccezionali di un esercizio che non sono più rilevanti per il profilo di rischio dell'ente e che quest'ultimo è stato autorizzato a escludere dalle sue perdite annuali da rischio operativo dopo avere ottenuto l'autorizzazione dall'autorità competente conformemente all'articolo 320, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| **2** | **Numero totale delle perdite da rischio operativo**  Articolo 446, paragrafo 2, lettera a), e articolo 316, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il numero totale delle perdite da rischio operativo superiori alla soglia degli eventi di perdita di 20 000 EUR. |
| **3** | **Importo totale delle perdite da rischio operativo escluse**  Articolo 446, paragrafo 2, lettera b), e articolo 320, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli importi totali delle perdite nette superiori alla soglia di perdita di 20 000 EUR che sono stati esclusi a norma dell'articolo 320, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ciascuno degli ultimi 10 periodi di riferimento. |
| **4** | Numero totale degli eventi di rischio operativo esclusi  Articolo 446, paragrafo 2, lettera b), e articolo 320, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il numero totale degli eventi di rischio operativo eccezionali superiori alla soglia degli eventi di perdita di 20 000 EUR che sono stati esclusi a norma dell'articolo 320, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ciascuno degli ultimi 10 periodi di riferimento. |
| **5** | Importo totale delle perdite da rischio operativo al netto dei recuperi e al netto delle perdite escluse  L'importo totale delle perdite da rischio operativo, al netto dell'importo dei recuperi di cui alla riga 1 e al netto delle perdite escluse di cui alla riga 3. |
| **6** | **Importo totale delle perdite da rischio operativo al netto dei recuperi (nessuna esclusione)**  Articolo 446, paragrafo 2, lettera a), e articolo 316, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo totale delle perdite da rischio operativo, al netto dell'importo dei recuperi, derivanti da eventi di perdita superiori alla soglia degli eventi di perdita di 100 000 EUR per ciascuno degli ultimi 10 periodi di riferimento, comprese le perdite derivanti da fusioni e acquisizioni. Le perdite provocate da un evento di rischio operativo comune o da più eventi connessi al medesimo evento di rischio operativo, rilevati in esercizi contabili diversi, sono sommate per gli ultimi 10 esercizi al fine di determinare se la soglia per l'informativa è superata o meno. Nel calcolo dell'elemento da indicare in questa riga sono comunque presi in considerazione gli eventi di rischio operativo eccezionali di un esercizio che non sono più rilevanti per il profilo di rischio dell'ente e che quest'ultimo è stato autorizzato a escludere dalle sue perdite annuali da rischio operativo dopo avere ottenuto l'autorizzazione dall'autorità competente conformemente all'articolo 320, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| **7** | **Numero totale delle perdite da rischio operativo**  Articolo 446, paragrafo 2, lettera a), e articolo 316, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il numero totale delle perdite da rischio operativo superiori alla soglia degli eventi di perdita di 100 000 EUR. |
| **8** | **Importo totale delle perdite da rischio operativo escluse**  Articolo 446, paragrafo 2, lettera b), e articolo 320, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli importi totali delle perdite nette superiori alla soglia degli eventi di perdita di 100 000 EUR che sono stati esclusi a norma dell'articolo 320, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ciascuno degli ultimi 10 periodi di riferimento. |
| **9** | Numero totale degli eventi di rischio operativo esclusi  Articolo 446, paragrafo 2, lettera b), e articolo 320, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il numero totale degli eventi di rischio operativo eccezionali superiori alla soglia degli eventi di perdita di 100 000 EUR che sono stati esclusi a norma dell'articolo 320, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ciascuno degli ultimi 10 periodi di riferimento. |
| **10** | Importo totale delle perdite da rischio operativo al netto dei recuperi e al netto delle perdite escluse  La riga indica l'importo totale delle perdite da rischio operativo, al netto dell'importo dei recuperi di cui alla riga 6 e al netto dell'importo delle perdite escluse di cui alla riga 8. |
| **11** | Non applicabile. |
| **12** | Non applicabile. |
| **13** | Non applicabile. |

**Modello EU OR2: indicatore di attività, componenti e sottocomponenti** (formato fisso)

1. Gli enti pubblicano le informazioni incluse nel modello EU OR2 in applicazione dell'articolo 446, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo modello fornisce informazioni sul calcolo della componente dell'indicatore di attività (BIC), conformemente all'articolo 313 del regolamento (UE) n. 575/2013, e sul calcolo dell'indicatore di attività (BI), delle relative componenti e sottocomponenti, conformemente all'articolo 314 di tale regolamento. Il modello fornisce altresì informazioni sugli importi esclusi dall'indicatore di attività relativi a soggetti o attività ceduti, conformemente all'articolo 315, paragrafo 2.
2. Gli enti pubblicano, per gli ultimi tre esercizi, le informazioni relative all'importo dell'elenco contenente le voci necessarie per calcolare le sottocomponenti del BI che contribuiscono al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo.
3. In linea con l'articolo 314, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, se non sono disponibili dati storici, gli enti segnalano le stime aziendali prospettiche.
4. Se i dati in possesso degli enti sulle voci dettagliate delle componenti del BI si riferiscono a un periodo inferiore a tre anni, i dati storici disponibili sono assegnati alle colonne corrispondenti del modello in via prioritaria. Se gli enti dispongono di dati storici sulle componenti del BI riferiti a un solo anno, tali dati sono segnalati nella colonna corrispondente all'anno più recente (ad esempio "ultimo anno"). Ove plausibile, fino a quando tali dati non saranno disponibili, le stime prospettiche sono incluse rispettivamente nell'esercizio -1 e nell'esercizio -2.
5. Gli enti non includono nelle sottovoci rientranti nel calcolo della componente interessi, contratti di leasing e dividendi (ILDC) alcuna cifra relativa a specifici enti filiazioni la cui ILDC è calcolata separatamente conformemente all'articolo 314, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
6. Laddove siano stati autorizzati ad applicare l'articolo 314, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti non includono nelle sottovoci rientranti nel calcolo della ILDC alcuna cifra relativa alle linee di business di servizi bancari al dettaglio e/o di servizi bancari a carattere commerciale.
7. Tuttavia gli enti segnalano nella riga 1 l'importo totale della ILDC, compresi gli importi calcolati conformemente all'articolo 314, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Nella riga EU 1 segnalano anche la ILDC con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 314, paragrafo 3.
8. Nella descrizione di accompagnamento, conformemente all'articolo 446, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti pubblicano le motivazioni di ciascuna esclusione dall'indicatore di attività, ad eccezione dell'esclusione delle linee di business di servizi bancari al dettaglio e di servizi bancari a carattere commerciale di cui all'articolo 314, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
9. Considerato lo stretto legame tra gli obblighi di informativa sul rischio operativo e il bilancio dell'ente, nelle istruzioni si è tenuto conto dei riferimenti agli obblighi di segnalazione di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 (FINREP).

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonna** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| a, b, c | Valore  Articolo 446, paragrafo 1, lettera d), e articolo 314, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il valore corrispondente all'elenco delle voci rientranti nel calcolo del BI e delle sue componenti (calcolo della ILDC, della componente servizi (SC) e della componente finanziaria (FC)) conformemente ai Principi contabili applicabili per ciascuno degli ultimi tre esercizi.  Gli importi sono segnalati dopo l'applicazione degli aggiustamenti relativi a fusioni/acquisizioni e attività dismesse.  Per la FC, i valori da indicare rifletteranno i valori contabili determinati utilizzando il limite contabile o il limite prudenziale (PBA) per individuare gli elementi del portafoglio di negoziazione e del portafoglio bancario per ciascuno degli ultimi tre esercizi conformemente all'articolo 314, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| d | Valori medi  Articolo 314, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013  I valori calcolati delle componenti ILDC, SC e FC e il valore medio delle rispettive sottocomponenti calcolate negli ultimi tre esercizi e riferiti all'anno T.  Tale valore medio è calcolato a partire dai valori contabili per ciascuno degli ultimi tre esercizi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riga** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **1** | **Componente interessi, contratti di leasing e dividendi (ILDC)**  La componente interessi, contratti di leasing e dividendi (ILDC) è calcolata conformemente all'articolo 314, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e include, se del caso, gli importi calcolati conformemente al paragrafo 3 di tale articolo. Se è soggetto alla deroga di cui all'articolo 314, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente non include alcuna cifra relativa alle linee di business di servizi bancari al dettaglio e di servizi bancari a carattere commerciale. |
| **EU 1** | **ILDC relativa al singolo ente/gruppo consolidato (esclusi i soggetti di cui all'articolo 314, paragrafo 3)**  La componente interessi, contratti di leasing e dividendi (ILDC) calcolata conformemente all'articolo 314, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, senza includere cifre rientranti nel calcolo della ILDC nei casi in cui l'ente applica la deroga a norma del paragrafo 3 di tale articolo. |
| **1a** | **Proventi da interessi e da contratti di leasing**  La somma dei proventi da interessi derivanti da tutte le attività finanziarie e di altri proventi e introiti da attività in leasing, conformemente all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, compresi, se del caso, gli importi calcolati conformemente all'articolo 314, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| **1b** | **Interessi passivi e oneri da contratti di leasing**  La somma degli interessi passivi generati da tutte le passività finanziarie e altri oneri, compresi quelli provenienti da attività in leasing, perdite, deprezzamenti e riduzioni di valore di attività in leasing, conformemente all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, compresi, se del caso, gli importi calcolati conformemente all'articolo 314, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| **1c** | Attività totali/componente attività  Nella colonna d), la componente attività calcolata conformemente all'articolo 314, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Nelle altre colonne, il totale delle attività corrisponde alla somma del valore contabile lordo delle disponibilità presso banche centrali e di altri depositi a vista, titoli di debito, prestiti e anticipazioni, nonché del valore contabile dei derivati (negoziazioni e coperture economiche e contabilizzazione delle operazioni di copertura) e delle attività oggetto di leasing (attività materiali e immateriali). Tali voci fanno riferimento all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, compresi, se del caso, gli importi calcolati conformemente all'articolo 314, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| **1d** | Proventi da dividendi/componente dividendi  Nella colonna d), la componente dividendi calcolata conformemente all'articolo 314, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti segnalano i proventi da dividendi conformemente all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, compresi, se del caso, gli importi calcolati conformemente all'articolo 314, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| **2** | **Componente servizi (SC)**  La componente servizi (SC) calcolata conformemente all'articolo 314, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Se è soggetto alla deroga di cui all'articolo 314, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente non include alcuna cifra relativa alle linee di business di servizi bancari al dettaglio e di servizi bancari a carattere commerciale. |
| **2a** | **Ricavi relativi a commissioni e compensi**  Ricavi relativi a commissioni e compensi di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione e calcolati conformemente all'articolo 314, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| **2b** | **Spese relative a commissioni e compensi**  Spese relative a commissioni e compensi di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione e calcolate conformemente all'articolo 314, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| **2c** | Altri ricavi operativi  Altri ricavi operativi, compresi: profitti da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate (in caso di perdite, i valori sono trattati come pari a zero) e altri ricavi operativi di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, ma esclusi i proventi da contratti di leasing operativo e qualsiasi elemento determinato a norma dell'articolo 314, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/451.  L'importo di questa riga è calcolato conformemente all'articolo 314, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| **2d** | Altre spese operative  Altre spese operative, comprese: perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate (in caso di profitti, i valori sono trattati come pari a zero); tutte le perdite, le spese, gli accantonamenti e gli altri impatti finanziari connessi a eventi di rischio operativo e altre spese operative di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, ad eccezione degli elementi già indicati in altre parti di questo modello, in particolare escludendo qualsiasi spesa per leasing operativo ed escludendo gli elementi determinati a norma dell'articolo 314, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo di questa riga è calcolato conformemente all'articolo 314, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| **3** | Componente finanziaria (FC)  La componente finanziaria (FC) calcolata conformemente all'articolo 314, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Se è soggetto alla deroga di cui all'articolo 314, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente non include alcuna cifra relativa alle linee di business di servizi bancari al dettaglio e di servizi bancari a carattere commerciale. |
| **3a** | Profitto netto o perdita netta applicabile al portafoglio di negoziazione (TB)  Il profitto netto o la perdita netta applicabile al portafoglio di negoziazione calcolati a partire dagli elementi inclusi nel modello F 02.00 "Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio" di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione.  I valori da indicare rifletteranno i valori contabili determinati utilizzando il limite contabile o il limite prudenziale (PBA) per individuare gli elementi del portafoglio di negoziazione e del portafoglio bancario per ciascuno degli ultimi tre esercizi conformemente all'articolo 314, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| **3b** | Profitto netto o perdita netta applicabile al portafoglio bancario (BB)  Il profitto netto o la perdita netta applicabile al portafoglio bancario calcolati a partire dagli elementi inclusi nel modello F 02.00 "Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio" di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione.  I valori da indicare rifletteranno i valori contabili determinati utilizzando il limite contabile o il limite prudenziale (PBA) per individuare gli elementi del portafoglio di negoziazione e del portafoglio bancario per ciascuno degli ultimi tre esercizi conformemente all'articolo 314, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| **EU 3c** | Metodo seguito per determinare il limite tra TB e BB (metodo del limite prudenziale (PBA) o metodo contabile)  Il metodo seguito alla data di riferimento per determinare la FC: classificazione contabile o prudenziale (PBA). Il metodo è utilizzato in modo coerente per gli importi indicati per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari. |
| **4** | Indicatore di attività (BI)  L'indicatore di attività (BI), calcolato conformemente all'articolo 314, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, che è la somma delle tre componenti: ILDC, SC e FC. |
| **5** | Componente dell'indicatore di attività (BIC)  La componente dell'indicatore di attività (BIC) conformemente all'articolo 313 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| **6a** | BI al lordo delle attività dismesse escluse  L'importo del BI al lordo delle attività dismesse escluse calcolato conformemente all'articolo 315, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013**.** |
| **6b** | Riduzione del BI a causa di attività dismesse escluse  La differenza tra il BI al lordo delle attività dismesse (riga 6a) e il BI totale (riga 4). |
| **EU 6c** | Impatto di fusioni/acquisizioni sul BI  L'importo incluso nel BI corrispondente alle componenti del BI dovute a soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione, calcolato a norma dell'articolo 315, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |

**Modello EU OR3: requisiti di fondi propri per il rischio operativo e importi dell'esposizione al rischio** (formato fisso)

1. Gli enti pubblicano le informazioni incluse nel modello EU OR3 in applicazione dell'articolo 446, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo modello fornisce informazioni sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo conformemente agli articoli da 312 a 315 del regolamento (UE) n. 575/2013.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riga** | **Spiegazione** |
| **1** | **Componente dell'indicatore di attività (BIC)**  Questa riga contiene la componente dell'indicatore di attività, calcolata conformemente all'articolo 313 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| **EU 1** | **Requisiti di fondi propri (OROF) calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo (ASA) in conformità dell'articolo 314, paragrafo 4**  Questa riga comprende i requisiti di fondi propri per le linee di business di cui all'articolo 314, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabile, fino al 31 dicembre 2027 o fino a quando l'autorità di vigilanza su base consolidata concede un'autorizzazione conformemente al paragrafo 3 di tale articolo, se questa data è anteriore. |
| **2** | Non applicabile. |
| **3** | Requisiti minimi di fondi propri prescritti per il rischio operativo (OROF)  I requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente all'articolo 312 del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa riga contiene i requisiti di fondi propri per il rischio operativo che coincidono con la somma della BIC e dei requisiti di fondi propri per le linee di business di cui all'articolo 314, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabile. |
| **4** | Importi dell'esposizione al rischio (REA) operativo  Sulla base dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, questa riga indica i requisiti di fondi propri di cui alla riga 1 moltiplicati per 12,5. |

1. Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ([GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC)); [regolamento - UE - 2024/1623 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401623)). [↑](#footnote-ref-2)